

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 663/96 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1996

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di dischi magnetici (minidischi da 3,5") originari degli Stati Uniti, del Messico e della Malaysia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2426/95⁽²⁾, indicato nel testo come «il regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione aveva istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di dischi magnetici (nel testo minidischi da 3,5"), originari degli Stati Uniti d'America, del Messico e della Malaysia, e che rientrano nel codice NC ex 8523 20 90.

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

- (2) In seguito all'imposizione del dazio antidumping provvisorio, sono stati sentiti dalla Commissione un produttore malese che ha collaborato all'inchiesta ed un'impresa che fabbrica il prodotto negli Stati Uniti e in Messico che aveva informato in maniera esplicita la Commissione della sua intenzione di non partecipare al procedimento. Le due parti hanno inoltre presentato osservazioni per iscritto

per rendere noto il loro punto di vista sulle conclusioni della Commissione.

- (3) Su richiesta, le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali la Commissione intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva del dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo ragionevole entro il quale presentare osservazioni sulla base dei fatti appurati.
- (4) A causa del volume e della complessità dei dati esaminati, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro i tempi previsti dall'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 3283/94 (nel testo «regolamento di base»).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (5) In assenza di nuovi dati relativi al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui si sta considerando 8-12 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

- (6) Ai fini delle conclusioni definitive, le pratiche di dumping sono state appurate utilizzando gli stessi metodi impiegati per quanto riguarda la determinazione provvisoria dell'esistenza di dette pratiche. Si è proceduto ad una modifica dei calcoli relativi ai margini di dumping esclusivamente per tener conto di errori di calcolo o di modifiche tecniche visto che le parti non hanno presentato nuovi fatti o nuovi argomenti sui metodi.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995).

⁽²⁾ GU n. L 249 del 17. 10. 1995, pag. 3.

- (7) Alla luce di quanto sopra, sono confermate le conclusioni esposte nei considerando 14-20 del regolamento sul dazio provvisorio, con le opportune modifiche.